

**Proponente: 45.D**  
**Proposta: 2026/1250**  
**del 07/10/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1243**  
**del 08/10/2026**

**U.D.P. RE\_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE**

**Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - CPV 79417000-0) IN RELAZIONE A 2 GARE D'APPALTO DI COMPETENZA DELL'UDP RE\_ACTS COMUNE DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BD449C09BE.

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 14 del 29/01/2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000.
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 46 del 26/03/2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati approvato con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 14 del 29/01/2026, e successivi aggiornamenti;
- con Decreto del Sindaco P.G. n. 64469 del 10/03/2025 è stato attribuito al sottoscritto Ing. Davide Giovannini incarico dirigenziale della responsabilità di direzione dell'Unità di Progetto RE\_ACTS Aria Clima Territorio Salute, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
- la Convenzione europea “per la protezione degli animali da compagnia” (13/11/1987, ratificata con L. n. 201/2010), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di tali animali quali il non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, incoraggiando le misure nazionali volte a prevenire e limitare il randagismo;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali da affezione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., è stabilito il principio, ribadito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a “realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- i servizi di cattura, raccolta, ricovero, cura in attesa di adozione dei cani e dei gatti, nonché di censimento e gestione delle colonie feline e di raccolta e smaltimento delle salme dei cani e gatti deceduti sul territorio comunale costituiscono servizi di interesse pubblico, obbligatori per legge e per i quali l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., all'art. 20, stabilisce che "nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali" (comma 1) e che, inoltre, "nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza" (comma 2);
- l'Allegato A alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302 del 16/09/2013, all'art. 8, comma 1, prevede che "I Comuni, in applicazione all'art 20, comma 2, della L.R. n. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline";
- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- in applicazione degli artt. 16 e 20 della Regione Emilia-Romagna n. 27/2000, i Comuni devono garantire un servizio di assistenza veterinaria nelle strutture di ricovero per cani e gatti per assicurare, anche in caso di urgenza, gli interventi veterinari riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione.

**Dato atto che:**

- l'Amministrazione non è in grado di far fronte alle suddette esigenze stabilite dalla normativa in materia di tutela animali direttamente attraverso personale in servizio all'Amministrazione stessa appositamente incaricato;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo all'Unità di Progetto RE\_ACTS Aria Clima Territorio Salute rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- i contratti relativi agli affidamenti in essere dei Servizi di Gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati e di Direzione sanitaria e Assistenza veterinaria sono in scadenza e che, visto l'interesse pubblico perseguito in attuazione di quanto prescritto dal quadro normativo di riferimento, si è reso necessario procedere a nuovi affidamenti;
- l'Amministrazione, pertanto, ha programmato due procedimenti amministrativi volti all'indizione di due gare ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della gestione dei suddetti servizi mediante procedura aperta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento.

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, è tenuto, nei casi previsti dalla normativa, a verificare l'idoneità tecnico-professionale degli operatori economici, a fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dai rischi;
- il medesimo art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro committente elabori un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, fermo restando quanto previsto dalla normativa in ordine ai casi di esclusione dall'obbligo di redazione del documento;
- ai fini delle procedure di gara d'appalto di cui in premessa sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione degli appalti per la Gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati e per la Direzione sanitaria e Assistenza veterinaria e che, all'esito, si sono riscontrati rischi in quanto l'esecuzione dei

suddetti servizi comporta lo svolgimento di attività lavorative che interessano luoghi e aree nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con possibile presenza contemporanea di personale dipendente degli operatori economici affidatari e/o di altri soggetti operanti per conto dell'Amministrazione e/o volontari autorizzati e/o utenti del servizio di cura e custodia degli animali;

- ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 è pertanto risultato necessario procedere all'affidamento del servizio di predisposizione di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) relativi alle due gare di cui sopra, al fine di individuare preventivamente i possibili rischi derivanti dalle interferenze e di definire le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante l'importo presunto dell'appalto, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- atteso il modesto importo della spesa, inferiore ad € 40.000,00, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere per la scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto tale tipo di procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza, risulta la più adeguata garantire efficienza nella gestione del procedimento, consentendo altresì di predisporre con celerità e nei termini le procedure di gara programmate ed in fase di predisposizione;
- per gli affidamenti diretti di singolo importo imponibile fino ad € 2.000,00 la relativa aggiudicazione può avvenire mediante emissione di buono d'ordine da parte del Dirigente del Servizio responsabile di procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti – Parte prima Appalti di servizi, forniture, lavori e concessioni;
- i relativi contratti fino all'importo imponibile di € 2.000,00, qualora affidati al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o Intercent-ER, saranno stipulati per scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite emissione di buono d'ordine, controfirmato per accettazione dall'affidatario e corredato, se necessario, anche da una lettera, da ritornare controfirmata per accettazione, con le principali condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

**Dato atto** che, per i motivi di cui sopra, è stato richiesto un preventivo di spesa per l'attivazione del servizio in oggetto all'operatore economico **CPSA Group S.r.l.**, con sede legale in Viale dei Mille n. 4 Cervia (RA), P.IVA: 03506410400.

**Preso atto** del preventivo pervenuto, in atti P.G. n. 229407 del 06/10/2026 (**All. 1**), da parte del suddetto operatore economico, che offre il servizio al costo di € 790,00 per ciascun DUVRI e, quindi, al costo complessivo di € 1.580,00 (IVA esclusa), comprensivo di:

- analisi informazioni e acquisizione documentazione relativa all'appalto/incarico;
- redazione documento unico di valutazione rischi da interferenza (DUVRI)
- individuazione dei costi delle misure di sicurezza previste dal DUVRI.

**Ritenuto di:**

- approvare la suddetta offerta ricevuta dall'operatore economico CPSA Group S.r.l. di disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto, per il compenso totale di € 1.580,00 (IVA esclusa), in quanto risultante congrua e conveniente, competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, oltre che rispondente all'interesse dell'Amministrazione;

- affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il servizio di redazione DUVRI a CPSA Group S.r.l., con sede legale in Viale dei Mille n. 4, Cervia (RA), P.IVA: 03506410400, assumendo la relativa spesa;
- assegnare al presente atto valenza di Determinazione a contrarre ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- provvedere al relativo impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.927,60 (IVA inclusa), che trova la sufficiente copertura al Capitolo 27955 del P.E.G. 2026, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", codice progetto/prodotto 2026\_PD\_4522 "ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI" del Bilancio 2026-2028.

**Dato atto** che:

- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) indicato in oggetto, acquisito tramite il portale interattivo SATER- Intercenter;
- il suddetto C.I.G. sarà pubblicato nella sezione - "AVCP/ANAC - L. 190/2012 - della sezione Trasparenza di jEnte Atti e comunicato all'operatore economico tramite procedura jEnte nell'emissione del buono d'ordine;
- al servizio è attribuito il CPV (common procurement vocabulary) 79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza;
- l'operatore economico ha documentato esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023;
- la presente determinazione dirigenziale contiene gli elementi essenziali della determinazione a contrarre di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell' art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e che, trattandosi di affidamenti diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento dei contratti comunale, la stessa deve essere considerata coincidente con la determinazione di aggiudicazione;
- il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato in forma di scambio del relativo Buono d'ordine per corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, ad avvenuta approvazione del presente atto;
- i pagamenti verranno effettuati mediante bonifici sui conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed ottemperando a quanto disposto relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- l'operatore economico ha autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell' art. 94 e delle cause di esclusione non automatiche ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 (**All. 2**);
- si provvederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, in osservanza alle disposizioni inerenti l'applicazione controlli a campione su affidamenti diretti di appalti fino a € 40.000,00, art. 52 del D.Lgs. 36/2023, approvate con Allegato A al PIAO 2026-2028 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2026, alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza – 9.2 controlli a campione sugli operatori economici individuati mediante affidamento diretto di appalti (fino a € 40.000,00);
- in caso di accertato difetto del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex artt. 52, c. 2 e 122 del D.Lgs. 36/2023, salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite dall'appaltatore;
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 2 della L. 266/2002, ha acquisito il DURC relativo all'operatore economico (**All. 3**).

**Dato atto** del rispetto, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, del principio di rotazione.

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

## Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 78/2022;
- decreto "correttivo" del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31/03/2023, n. 36";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## DETERMINA

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **dare atto** che, per le motivazioni indicate in narrativa, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio oggetto del presente atto;
- 3) di **approvare** il preventivo in atti P.G. 2026/229407 del 06/10/2026 pervenuto da CPSA Group S.r.l., con sede legale in Viale dei Mille n. 4 – 48015 - Cervia (RA), P.IVA: 03506410400, che offre il servizio ad un costo di € 790,00 (IVA esclusa) per ciascun DUVRI (**Ail. 1**), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, considerata congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- 4) di **affidare** a CPSA Group S.r.l., P.IVA: 03506410400, il servizio elaborazione e redazione D.U.V.R.I., come meglio descritto ed alle condizioni e nei termini stabiliti nella richiesta di preventivo e nell'offerta in atti P.G. 2026/229407, per il compenso totale di € 1.580,00 (IVA esclusa);
- 5) di **impegnare** la relativa spesa complessiva di € 1.927,60 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al Capitolo 27955 del P.E.G. 2026, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", codice progetto/prodotto 2026\_PD\_4522 "ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI", R/Proc. 45, Centro di costo 0190, Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG: BD449C09BE;
- 6) di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- 7) di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37, D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), art. 1, co. 32, L. 190/2012, all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente  
Ing. Davide Giovannini